



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio II Promozione dello sport di base e relazioni internazionali

Sig. Zimny Aleksandra Maria
Filip.szpot@bfc.pl

e p. c. Collegio Nazionale
Maestri di sci Italiani
info@collegionazionalemaestriscisci.it

Federazione Italiana Sport Invernali
coscuma@fisi.org

OGGETTO: Sig. Zimny Aleksandra Maria- Istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento Comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Rigetto.

In riferimento al provvedimento del 30 dicembre 2022 prot.18965, si rileva che per mero errore materiale nel dispositivo è stato indicato che la S.V. risulta in possesso di un titolo conseguito nel Regno Unito e non in Polonia, come risulta dalla Sua istanza e come correttamente riportato nell'oggetto dello stesso provvedimento.

Questo Dipartimento ritiene pertanto di procedere alla rettifica dell'errore materiale nella sola parte dispositiva del citato documento, con la sostituzione delle parole "*nel Regno Unito*" con le parole "*in Polonia*". Si conferma nel resto il contenuto del provvedimento in questione, che pertanto nella sua parte dispositiva risulta come segue:

"Considerato, quindi, che non sono pervenute in tempo utile osservazioni avverso il predetto provvedimento, l'istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento è rigettata".

LA DIRIGENTE
Marilena Parente

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di “autotutela” direttamente all’Ufficio che ha emanato l’atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiospo@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- *ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR “Tribunale Amministrativo Regionale” per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all’art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’art. 41 del Codice del processo amministrativo.*